

DECRETO N. 72

in data 29 giugno 2020

Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Parziale revoca ed integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020.

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita *“Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante *“Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di **contenimento** e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di **contenimento** e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull’intero territorio nazionale”*;
- l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di **contenimento** e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”*;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*. in particolare l’art. 3 che recita: *“Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di **aggravamento** del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”*;
- l’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all’art. 1 *“Misure urgenti per il contenimento del contagio”*, nonché la proroga al 13 aprile 2020 *“dell’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e*

dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle *infrastrutture e dei trasporti*";

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 aprile 2020, recante *"Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante *"Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea"*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante *"Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante *"Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante all'art. 1 *"Misure urgenti di contenimento del contagio"*, nonché l'efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante *"Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020, recante *"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020, recante *"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e*

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020.";*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 18 maggio 2020.";*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 27 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020.";*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 28 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020";*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 5 giugno 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";*
- *il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 66 del 5 giugno 2020";*

DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di **monitoraggio** al fine di verificare **quotidianamente** l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

- monitoraggio nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- **monitoraggio** istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 "*Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2*" finalizzato ad acquisire le informazioni legati agli effetti dell'attenuazione delle misure di *lockdown*;

DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;

RILEVATO che in data 26 giugno 2020 il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito alla assenza di criticità o di allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del "Monitoraggio Fase 2 Report 6" pervenuto in data 26 giugno 2020 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, ha confermato che tutti gli indicatori sono compresi ampiamente all'interno dei parametri di riferimento con una curva epidemica in costante discesa;

RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, prevede che "*le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali*";

DATO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 11 giugno 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento, "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*", prot. 20/96/CR1/COV19, che costituisce **aggiornamento** degli analoghi documenti precedentemente assunti;

RILEVATO che il D.P.C.M. del 11 giugno 2020 richiama nelle proprie premesse il suddetto documento *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”* e lo allega sub 9 al medesimo provvedimento;

VISTA la D.G.R. n. 1-1526 del 13 giugno 2020, *“Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative’, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, condivise in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regione e delle Province autonome, e approvazione della scheda tecnica per ‘Impianti a fune’”*, che adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”*, nonché, aggiuntivamente, la specifica scheda tecnica relativa a *“Impianti a fune”*;

VISTA la D.G.R. n. 7-1575 del 26 giugno 2020, *“Adozione delle ‘Linee di indirizzo per lo svolgimento in sicurezza dell'attività all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici’ in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19”*, che adotta per la Regione Piemonte la specifica scheda tecnica relativa a *“Linee guida per lo svolgimento in sicurezza dell'attività all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici”*;

RITENUTO di richiamare le citate *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”*, come allegate sub 1 al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, e la scheda tecnica riguardante *“Impianti a fune”* ivi allegata sub 2, nonché di allegare sub A al presente decreto la citata scheda tecnica *“Linee di indirizzo per lo svolgimento in sicurezza dell'attività all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici”*, come sua parte integrante e sostanziale, affinché ne sia rispettato il contenuto;

INFORMATE preventivamente le Prefetture piemontesi tramite la Prefettura di Torino;

SENTITE le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;

SENTITO l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

INFORMATATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede che *“le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”*;

RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all'attività di prevenzione e **contenimento**, confermati dagli indici di rilevamento effettuati sui tre livelli di monitoraggio sopra citati;

RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela prevedendo un ritorno alla normalità graduale, adottando anche misure maggiormente prudenziali rispetto a quanto disposto con i provvedimenti statali;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei protocolli o linee guida nazionali, sia possibile garantire una ripresa delle attività nella preminente esigenza della tutela della salute pubblica e, comunque, riservandosi di intervenire tempestivamente per l'adozione di immediati interventi restrittivi qualora si rendessero necessari in relazione ai monitoraggi sopra richiamati;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 11 giugno 2020 ha aggiornato ed integrato quanto già contenuto nel precedente D.P.C.M. del 17 maggio 2020, prevedendo **esplicitamente** la possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;

ASSUNTO, quale specifica valutazione della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l'andamento della situazione epidemiologica piemontese, il parere datato 27 giugno 2020 del Coordinatore del piano regionale della Prevenzione e del **Responsabile** del settore **Programmazione** dei servizi sanitari e socio sanitari della Regione Piemonte che conferma un andamento della situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte che risulta compatibile con la ripresa delle attività di formazione professionale, parchi tematici e professioni per la montagna, nel rigoroso rispetto delle misure previste nelle citate schede tecniche allegate al citato D.P.C.M. del 11 giugno 2020;

DATO ATTO che il medesimo D.P.C.M. del 11 giugno 2020, all'articolo 1, comma 1, lettera q, non reitera la sospensione dei corsi professionali, già prevista dal corrispondente articolo 1, comma 1, lettera q, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020;

RITENUTO di revocare parzialmente, con il presente, alcune disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, e di introdurre disposizioni integrative;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

- 1) è revocato, a decorrere dal 30 giugno 2020, il punto 28 del Decreto del Presidente del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020;
- 2) dal 30 giugno 2020, è consentito ai soggetti pubblici e privati svolgere, alla luce del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le attività di formazione professionale nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica **"Formazione professionale"** contenuta nelle *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative"* allegate sub 1 al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020;
- 3) è revocato, a decorrere dal 30 giugno 2020, il punto 29 del Decreto del Presidente del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020;
- 4) dal 30 giugno 2020, è consentito svolgere, alla luce del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del **decreto-legge** 16 maggio 2020, n. 33, le attività di parchi divertimenti permanenti e spettacoli viaggianti, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici ed assimilati nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica **"Parchi tematici e di divertimento"** contenuta nelle *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative"* allegate sub 1 al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020;
- 5) è consentito svolgere, alla luce del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del **decreto-legge** 16 maggio 2020, n. 33, le professioni della montagna e di **guide turistiche** nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica **"Professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche"** contenuta nelle *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative"* allegate sub 1 al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020;
- 6) nell'ambito delle attività delle strutture ricettive esercitate nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera nn, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e in coerenza a quanto disposto al punto 27 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, le attività ricettive dei rifugi alpini ed escursionistici devono essere conformate alle previsioni contenute nella scheda tecnica **"Linee guida per lo svolgimento in sicurezza dell'attività all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici"**, allegata sub A al presente provvedimento, in

luogo di quanto contenuto nella scheda "Attività ricettive", richiamata dal citato punto 27;

- 7) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il Decreto del Presidente della Regione n. 68 del 13 giugno 2020 mantiene efficacia per le parti non revocate ed integrate dal presente decreto sino alla data lì indicata del 14 luglio 2020.

Il presente Decreto ha efficacia fino alla medesima data del 14 luglio 2020.

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.


on. Alberto Cirio

Visto


Il Segretario generale

